



Dipartimento
di Impresa e Management

Cattedra Diritto Pubblico dell'Economia

Stato della Città del Vaticano
Tra Diritto ed Economia

Prof.ssa Mirella Pellegrini

RELATORE

Daniele Caringi Matr.204541

CANDIDATO

Anno Accademico 2021/2022

Indice

Introduzione	2
Stato e chiesa: un rapporto complesso	5
1848-1871: dalla Legge Siccardi alla Questione Romana.....	6
1929: I Patti Lateranensi	9
1984-1987: L'evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiesa e la nascita dell'8XMILLE	10
Stato della città del vaticano: diritto pubblico dell'economia.....	14
Riforma Finanziaria: obiettivo trasparenza.....	14
Organismi finanziari: Apsa e IOR	16
Finanze vaticane ed unione europea	23
Convenzione monetaria: la strada verso la moneta unica	23
Moneyval	27
Conclusioni	31
Bibliografia	35
Sitografia.....	37

Introduzione

All'interno dello scenario politico, culturale ed economico italiano un ruolo importante, ma da sempre ricoperto da un alone di mistero, viene svolto dallo Stato della Città del Vaticano.

La convivenza nello stesso territorio di due distinti poteri rende l'Italia un paese unico nel suo genere, dal punto di vista geopolitico.

In questa convivenza, sancita e riconosciuta dall'articolo 7 della Costituzione che recita «*Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale*», la Chiesa cattolica è considerata una grande potenza, principalmente per la quantità di influenze e relazioni che la Curia intrattiene con i Paesi di tutto il mondo.

Per quanto concerne la situazione italiana, essa non può non essere influenzata dalla presenza storica e geografica della Chiesa cattolica, la quale detiene il suo centro operativo proprio nella città di Roma; nonostante la continua globalizzazione, abbinata al progresso tecnologico ed a un'evoluzione della società moderna, la cultura religiosa influenza ancora il Paese, sia a livello sociale che istituzionale, attraverso la presenza dello Stato della Città del Vaticano.

Sotto il profilo giuridico, la Santa Sede ha sempre goduto della personalità giuridica di diritto internazionale ed è perciò sempre stata comparata ad uno Stato.

Per più di un millennio, la Santa Sede è stata uno Stato teocratico, con il Papa come capo politico, religioso e militare.

L'elaborato ha l'obiettivo di ripercorrere, in prima battuta, il complesso rapporto tra questi due Stati, partendo dalle cause che portarono al conflitto tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano, prima di raggiungere l'Unità d'Italia.

Si procederà quindi ad analizzare la Legge Siccardi e la successiva *Questione Romana*, per passare poi alla stipulazione dei Patti Lateranensi, i quali regolano tutt'oggi i rapporti tra i due Stati.

In seconda battuta, e dopo aver fornito il contesto storico culturale di riferimento, si procede ad approfondire i rapporti, questa volta di natura specificamente economico-finanziaria, tra i due Stati.

Si analizza in prima battuta la nascita dell'istituto 8XMille, il quale ha segnato profondamente gli equilibri tra Stato e Chiesa, trattandosi del versamento, da parte dello Stato, di una quota del gettito annuale dell'IRPEF, sulla base delle scelte dei contribuenti, a beneficio della Conferenza Episcopale Italiana.

Entrando in un contesto più specifico, si passa poi ad analizzare i due principali organi finanziari vigenti all'interno dello Stato della Città del Vaticano: Istituto per Opere Religiose (IOR) e Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA).

Come vedremo, questi sono stati, per molti anni, sotto la lente di ingrandimento, a causa della loro poca trasparenza finanziaria, tanto da obbligare i principali esponenti dello Stato della Città del Vaticano a prendere importanti provvedimenti per garantire la loro credibilità.

In ultimo, l'elaborato si pone l'obiettivo di approfondire l'ingresso dello Stato della Città del Vaticano nel sistema monetario dell'Unione Europea, insieme con i controlli effettuati dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e dal sistema di valutazione finanziaria *Moneyval*.

Stato e chiesa: un rapporto complesso

Il periodo che va dal 1848 ed il 1855 fu segnato da una profonda frattura tra il Regno di Sardegna e lo Stato Pontificio, generata in prima battuta da una campagna anticlericale iniziata dallo Stato Sabauda, declinata nella soppressione della *Compagnia del Gesù*, stabilitasi con la legge del 25 agosto 1848.

1848-1871: dalla Legge Siccardi alla *Questione Romana*

Due anni dopo, nel 1850, il Ministro della Giustizia Giuseppe Siccardi presentò in Parlamento una legge – *Legge Siccardi*¹ – che, tra le altre cose, prevedeva l’abolizione del foro ecclesiastico, del diritto d’asilo e delle sanzioni penali previste per l’inosservanza di alcune feste religiose. Inoltre, istituì l’obbligo di autorizzazione governativa per gli acquisti di immobili da parte delle comunità religiosa.

Alla fine del 1854, la sempre più profonda frattura tra Regno di Sardegna e Chiesa, sfociò nel disegno di legge firmato da Cavour – *Legge sui Conventi*² – con il quale propose la soppressione di tutti gli ordini religiosi non impegnati nella cura dei malati o nell’istruzione, e l’espropriazione del loro patrimonio, che sarebbe dovuto essere riversato nella *Cassa Ecclesiastica* e che sarebbe servito al pagamento dei sussidi ai *Parroci Poveri*³ – fino a quel giorno spesa a pieno carico dello Stato.

La reazione della Chiesa non tardò ad arrivare: il senatore Nazzari di Calabiana, in accordo con la Santa Sede, propose di far sì che la Chiesa si prendesse carico dei sopracitati sussidi ai *Parroci Poveri*, a patto di mantenere il suo patrimonio immobiliare⁴.

Il vero obiettivo della Santa Sede, però, era scatenare una crisi di governo, che avrebbe facilitato l’insediamento di un governo clericico-moderato, facilitando quindi i rapporti tra i due Stati.

Ma, nonostante gli sforzi dei clericali, la *Legge sui Conventi* venne ufficialmente approvata nel maggio 1855⁵.

All’indomani dell’approvazione, Pio IX scomunicò tutti i parlamentari che avevano proposto, approvato e firmato la legge.

Nel 1860, la vittoria del Piemonte nella seconda guerra di indipendenza, e la conseguente occupazione delle Romagne da parte del Regno Sabauda, inasprì ancor di più i già complessi rapporti tra il Regno e la Chiesa.

Nell’estate dello stesso anno l’esercito di Vittorio Emanuele II varca i confini dello Stato della Chiesa, occupando Marche ed Umbria, riducendo così lo Stato Pontificio alle città di Roma e limitrofe⁶.

L’anno successivo viene proclamato il Regno d’Italia, con Roma come capitale, e conseguente scomunica di Pio IX, questa volta al governo italiano.

Nel 1862 il Parlamento italiano vota l’inasprimento della *Legge dei Conventi*, abolendo la Cassa Ecclesiastica e trasferendo la proprietà dei beni, una volta appartenuti alla Chiesa, direttamente allo Stato, investendo gran parte della rendita per le spese connesse all’educazione.

¹ Villari R., *Storia contemporanea*, Roma, Laterza, 1971

² Rosario R., *Vita di Cavour*, Laterza, Bari, 2004

³ D’Amelio G., *Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867*, Milano, Giuffrè, 1961

⁴ D’Amelio G., *Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867*, Milano, Giuffrè, 1961

⁵ D’Amelio G., *Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867*, Milano, Giuffrè, 1961

⁶ Di Fiore G., *Controstoria dell’Unità d’Italia. Fatti e misfatti del risorgimento*, RCS Libri S.p.A., Milano, 2007

L'esproprio avvenuto negli anni precedenti da parte del Regno d'Italia e la riduzione dello Stato Pontificio alla sola città di Roma, creò dei problemi di natura economica.

Le entrate tributarie ordinarie erano ormai solo un lontano ricordo, per questo motivo e per ovviare alla perdita del potere temporale, la Chiesa ricorse ad un nuovo sistema di finanziamento, noto oggi come *Obolo di San Pietro*, volto ad ottenere contributi spontanei dai fedeli⁷.

Nel 1870 lo scenario cambiò ulteriormente, infatti il Regno d'Italia decise di annettere anche la città di Roma al Regno e farne la sua capitale.

Per questo motivo il 20 settembre dello stesso anno i bersaglieri dell'esercito Italiano facendosi breccia attraverso Porta Pia conquistarono la città di Roma, che veniva così annessa al Regno d'Italia⁸. All'indomani dell'attacco italiano ai danni dello Stato Pontificio, il Re Vittorio Emanuele II offrì al Papa Pio IX, tramite l'emanazione della cosiddetta *Legge delle guarentigie*, una serie di garanzie, volte a disciplinare i nuovi rapporti instauratisi tra Stato e Chiesa⁹.

Queste ultime consistevano nell'indipendenza reciproca del Regno e del Papa, oltre a riconoscere quest'ultimo come cittadino italiano e capo spirituale della Chiesa Cattolica, permettendogli di mantenere un esercito personale e a difesa dei possedimenti più importanti.

La risposta della Chiesa fu di totale rifiuto, considerando l'accordo di tipo unilaterale; più volte, infatti, Pio IX si dichiarò *prigioniero* del Regno d'Italia¹⁰.

In tutta risposta il governo italiano, indispettito dalla risposta negativa da parte del Papa, introdusse la leva obbligatoria anche per i seminaristi e abolì l'insegnamento della teologia presso tutte le università pubbliche.

La risposta del Papa e dello Stato Pontificio più in generale non tardò ad arrivare: è del 1874 la disposizione, divenuta simbolica, *non expedit*, attraverso la quale la Chiesa dichiarava inaccettabile che tutti coloro i quali si definivano cattolici partecipassero alle elezioni politiche del Regno d'Italia e, in generale, alla vita politica del Paese¹¹.

Nel periodo che va dal 1878 fino al 1929, anno in cui vennero sanciti i *Patti Lateranensi*, i rapporti tra Stato e Chiesa migliorarono notevolmente: uno tra i segni di distensione dimostrati proprio dalla Santa Sede fu quando Pio IX, anche se implicitamente, ritirò la scomunica al Re Vittorio Emanuele II, prima della sua morte¹².

L'Italia, dal canto suo, continuava a sostenere le spese di culto divenute sempre più ingenti.

⁷ D'Amelio G., Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867, Milano, Giuffrè, 1961

⁸ Cadorna R., La liberazione di Roma nell'anno 1870 ed il plebiscito, Torino, Roux Frassati & C. editori, 1898

⁹ Fonzi F., I cattolici e la società italiana dopo l'unità, Roma, Editrice Studium, 1953

¹⁰ Fonzi F., I cattolici e la società italiana dopo l'unità, Roma, Editrice Studium, 1953

¹¹ Carocci G., Storia d'Italia dall'Unità ad oggi, Bologna, Il Mulino, 1975

¹² Carocci G., Storia d'Italia dall'Unità ad oggi, Bologna, Il Mulino, 1975

Tale scelta può essere analizzata sotto due aspetti: da una parte, l'interesse pubblico di soddisfare i bisogni religiosi della popolazione, dall'altra la volontà dello Stato di portare avanti una già ben avviata politica di riconciliazione.

Tutto questo rappresenta un'inversione di tendenza rispetto alla *logica del risarcimento* successiva alle Legge delle Guarentigie, che lascia il posto ad una contribuzione di tipo diretto, dove la Chiesa riceve dallo Stato sussidi permanenti alle scuole cattoliche ed altre istituzioni religiose, che costarono allo Stato circa 6 milioni di lire ogni anno.

1929: I Patti Lateranensi

Il processo di conciliazione culminò l'11 febbraio 1929, anno in cui lo Stato italiano, ormai fascista, stipulò i Patti Lateranensi con lo Stato della Città del Vaticano.

Questi si sostanziavano in un trattato ed un concordato: il primo, sanciva la nascita dello Stato del Vaticano, garantendo l'autorità del Pontefice e l'indipendenza della Chiesa e del proprio territorio; allo stesso modo, la Chiesa riconobbe l'Italia come Stato ufficiale con Roma come capitale.

Il concordato, invece, regolava i rapporti tra Stato e Chiesa, riconoscendo quella cattolica come unica religione di Stato, oltre ad adottare una serie di misure, come gli effetti civili del matrimonio religioso e l'esenzione del servizio militare per i sacerdoti.

Dal punto di vista economico, veniva riconosciuto alla Santa Sede un indennizzo di circa 750 milioni di lire in contanti, più una cifra che va oltre il miliardo di lire in titoli al portatore al 5%, come risarcimento per la mancata riscossione della rendita – pari a 3.225.000 lire annue – prevista dall'art. 4 della Legge delle Guarentigie:

“Con questa somma, pari a quella iscritta nel bilancio romano sotto il titolo: Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all'estero, s'intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle Guardie, di cui nell'articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi Musei e Biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.”.

Un punto fondamentale del concordato, inoltre, riguarda una serie di finanziamenti indiretti a vantaggio della Chiesa cattolica, tra i quali spicca un sistema di agevolazioni fiscali che prevedeva l'equiparazione a livello legale delle attività di religione e culto a quelle di istruzione e beneficenza. L'obiettivo della tesi è analizzare i rapporti che lo Stato della città del Vaticano ha con l'Italia e con l'Unione Europea, cercando di porre l'accento sulla gestione economica dello Stato e dei suoi rapporti.

1984-1987: L'evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiesa e la nascita dell'8XILLE

Il 18 febbraio del 1984 Bettino Craxi, l'allora Presidente del Consiglio ed il rappresentante per la Santa Sede il Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli, firmarono a villa Madama la revisione dei Patti Lateranensi.

La modifica, che vide coinvolto il testo del Concordato e non quello del Trattato che rimase invece invariato, comportò una rivoluzione in termini di spesa pubblica a scopo religioso.

Nel 1983, infatti la Chiesa aveva soppresso il sistema beneficiale: esso si fondava sul frazionamento del patrimonio ecclesiastico in masse (beni mobili ed immobili) di varia consistenza attribuite ai singoli enti ecclesiastici, e godute dai titolari in cambio del loro servizio, pastorale o liturgico.

Questa decisione derivava dalla volontà, da parte della Chiesa, di ovviare alle preoccupazioni economiche, che troppo spesso oscuravano l'aspetto spirituale che voleva essere messo in primo piano.

Un'ulteriore ragione che portò al superamento del sistema beneficiale, riguardava le sperequazioni cui esso dava origine: non tutti gli uffici godevano infatti di un beneficio e, in ogni caso, i vari benefici avevano un differente patrimonio che, in alcuni casi, non risultava essere idoneo al sostentamento degli ufficiali ecclesiastici.

Le esigenze di superamento di questo sistema condussero alla previsione dell'istituzione, nelle singole Diocesi, di un "istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del can. 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente"¹³.

Partendo da questa riforma interna alla Chiesa, lo Stato aderì con l'Accordo di Villa Madama e la conseguente legge 222 del 1985 (l. 222/85), con cui si decise di "sopprimere, in Italia, il sistema beneficiale, trasferendo le proprietà immobiliari dei benefici ai nuovi istituti per il sostentamento del clero, eretti allo scopo in ogni diocesi, con il compito di amministrare questi beni per produrre il maggior reddito possibile, così da provvedere al pagamento della remunerazione dovuta ai sacerdoti"

.

Se i suddetti patrimoni non dovessero coprire il sostentamento, congruo, dei sacerdoti di ogni diocesi, gli Istituti diocesani ricevono tale compensazione dall'Istituto centrale per il sostentamento del Clero, attraverso eventuali avanzi raggiunti da altri Istituti diocesani e, soprattutto, attraverso una quota "del gettito annuale dell'IRPEF che lo Stato trasferisce alla Conferenza episcopale italiana sulla base delle scelte dei contribuenti: l'8 per mille".

¹³ Codice di diritto canonico, Libro V I beni temporali della chiesa, Titolo II L'amministrazione dei Beni

I meccanismi che regolano la ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito annuale dell'IRPEF sono all'interno degli articoli 47, 48 e 49 della legge 222 del 1985 (l. 222/85) (Accordo di Villa Madama).

Nello specifico:

Art. 47: “una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Art. 48: “Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo”.

Art. 49: “Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche”.

Per sintetizzare quanto sopra espresso, l'intero ammontare da ripartire tra le diverse confessioni religiose e lo Stato, è sempre proporzionale (otto per mille) all'importo che lo Stato incassa dal gettito annuale dell'IRPEF.

La ripartizione è esclusivamente collegata alla volontà dei contribuenti che, “senza alcun obbligo, esprimono la propria preferenza in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

È bene ricordare che il dichiarante, attraverso la sua firma su apposito modulo da consegnare separatamente alla eventuale dichiarazione dei redditi, non destina l'otto per mille dell'importo da lui pagato a titolo di Irpef, bensì esprime solo la preferenza di destinazione.

Il totale dell'ammontare assegnato a ciascuna confessione religiosa o allo Stato è proporzionale al numero delle scelte espresse da ciascun dichiarante, è infatti la percentuale di preferenza sulle scelte espresse che determina l'assegnazione dei fondi derivanti dalle scelte non espresse”.

Con successivi interventi normativi è stato revisionato l'art 48, relativamente all'impiego dei fondi disponibili verso lo Stato o la Chiesa Cattolica; l'opzione del contribuente è stata infatti estesa anche a favore di altre confessioni religiose:

Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente costituito ad hoc):

Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);

Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi), per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;

Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);

Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo);

Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);

Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);

Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero);

Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);

Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi;

Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) (per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell'ambiente¹⁴.

Vale la pena ricordare come l'istituto dell'Otto per mille, presentato come un sistema valido e costituzionalmente conforme, abbia dato sfogo a numerosi dibattiti in dottrina, nati soprattutto da una diversa interpretazione di alcuni peculiari profili che ne caratterizzano il meccanismo, come il riparto

¹⁴ Agenzia delle entrate - 8 Per Mille

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scelte-8-5-e-2-per-mille-irpef-2021/8-per-mille-2021>

delle scelte non espresse, i controlli sulla spesa delle somme erogate, l'aumento delle risorse a disposizione delle confessioni.

Nonostante le diverse posizioni espresse, si può in ogni caso affermare che “il risultato è soddisfacente, se si considera da un lato la migliore valorizzazione del patrimonio ecclesiastico e dall'altro la progressiva estensione del sistema ad un sempre maggior numero di confessioni religiose”.

La partecipazione attiva dei contribuenti, favorisce una maggiore trasparenza dei risultati economici, poco incoraggianti però, soprattutto dal punto di vista dello Stato: nonostante infatti l'idea originaria della riforma puntava a “promuovere e sostenere la capacità di offerta dei privati, al fine di contenere la spesa pubblica”, la deducibilità delle offerte non ha mai funzionato, tra le cause possono essere annoverate la crisi economica, ma principalmente “una scarsa propensione a trasformare burocraticamente delle offerte che il fedele preferisce mantenere libera e non registrata”.

Si può dire che il principale beneficiario della riforma sia stata la Chiesa: in media, infatti, solo il 41% della popolazione esprime una scelta. Di questa percentuale, che non supera la metà della popolazione, probabilmente perché il sistema è ancora poco conosciuto, il 90% sceglie la Chiesa cattolica, meno del 10% lo Stato, ed il restante 2% si divide fra gli altri partecipanti.

Dal punto di vista economico, solo nel 2020 la Chiesa ha ottenuto dall'8 per mille oltre 1 miliardo di euro, mentre lo Stato appena 200 milioni.

A tutto ciò si aggiunge la confusione dovuta al modo con cui il ricavato viene poi effettivamente utilizzato, in particolar modo la parte spettante allo Stato.

Dal 2004, infatti, lo Stato sottrae dal totale della cifra che dovrebbe essere destinata alle finalità esposte nella legge, circa il 40%, quota che viene interamente versata nel bilancio generale.

Talvolta, infatti, parte di questa quota viene utilizzata proprio per finanziare il restauro di qualche opera di culto, o per finanziare qualche ente religioso, che non sarebbero legittimati a ricevere tali somme, in quanto il contribuente ha specificatamente espresso lo Stato nella sua scelta, a discapito della Chiesa stessa.

Parte della quota destinata allo Stato, inoltre, viene elargita ad enti che annualmente ne fanno domanda; ne deriva “un intervento frammentario che vanifica l'intervento di legge”.

Inoltre, gli stessi enti religiosi a volte destinano parte delle somme ricevute, anche molto rilevanti, per interventi pubblicitari volti ad ottenere un ritorno economico proprio attraverso l'8Xmille, svilendo quindi il virtuoso mercato della domanda ed offerta religiosa.

Stato della città del vaticano: diritto pubblico dell'economia

Riforma Finanziaria: obiettivo trasparenza

L'organizzazione economica finanziaria dello Stato della Città del Vaticano è un argomento piuttosto delicato, che da sempre è andato oltre i confini vaticani, e riguardato anche le cronache italiane. La gestione delle finanze della Chiesa è stato scenario di diversi scandali, con l'accusa nei confronti del Vaticano stesso, di non aver mai fatto chiarezza sulle entrate e le uscite di denaro.

La situazione sembra però essere cambiata da quando Bergoglio è stato eletto come nuovo Papa; con lui, è infatti partita una politica di maggior trasparenza nella gestione delle finanze.

Tale trasparenza fa parte di un piano più ampio e complesso, che ha avuto l'obiettivo principale di assottigliare le differenze fra la Santa sede, Città del Vaticano ed altri enti di diritto canonico.

Questa triplice distinzione giuridica, in passato aveva reso possibile aggirare molte responsabilità, coadiuvate da una serie di complicità all'interno dell'apparato ecclesiastico.

Vi sono inoltre differenze al livello giuridico, difatti la Chiesa cattolica è governata dal diritto canonico, la Santa Sede da leggi canoniche speciali e infine lo Stato della città del Vaticano dalle leggi vaticane.

Tutto ciò si tramuta in un garbuglio di fonti giuridiche e di competenze amministrative difficile da districare, e che negli anni hanno reso facile l'occultamento “di dati ed informazioni, e consentito il proliferare di malcostume e talvolta veri e propri crimini finanziari”¹⁵.

Per contrastare la situazione che si era venuta a creare, ed iniziare a prendere una direzione di trasparenza, nel 2010 è stato avviato un *Motu proprio*, ovvero un provvedimento pontificio con effetto legale, del 30 Dicembre attraverso il quale Benedetto XVI, decise di conferire alla Santa Sede regole più chiare in materia economica.

In questa stessa data vennero emanate 4 leggi valide sia in riferimento a fonti vaticane che a fonti canoniche. Di particolare rilevanza fu la legge vaticana n. CXXVII, con cui venne costituita “l'Autorità di informazione finanziaria” che assunse poteri di controllo e vigilanza, andando a ricoprire una posizione di prevenzione dei crimini finanziari, analoghi a quelli ricoperti dalle istituzioni pubbliche degli Stati.

Questo timido inizio di una politica di trasparenza fu fortemente ostacolato dall'*establishment*¹⁶ cattolico, che tutt'ora prova in ogni modo a rallentare l'operato di Papa Francesco.

¹⁵ M. PELLEGRINI, *Corso di diritto pubblico dell'economia*, 2015

¹⁶ CONSORTI, *Il Vaticano e l'Europa: fra euro e IOR. Un passo avanti e uno indietro* in *Politica del diritto* 2011

Bergoglio viene eletto Papa nel 13 marzo del 2013 e fin da subito cercò di dettare i ritmi per un cambiamento radicale, attraverso l'istituzione, il 24 giugno, di una Commissione referente sull'*Istituto opere di religione*¹⁷ (lo IOR, "banca vaticana").

L'8 agosto dello stesso anno, il Papa firmò un *Motu proprio* con cui venne ribadito che "*non solo i Dicasteri della Curia Romana, ma tutti gli organismi ed enti dipendenti della Santa Sede, nonché le organizzazioni a scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano, sono tenuti ad osservare le leggi dello Stato della Città del Vaticano in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*"¹⁸.

La chiarezza della posizione del Papa si dimostra con un altro *Motu proprio* risalente al 15 novembre 2013 con cui esso rafforza i poteri dell'*Autorità di informazione finanziaria* e con un più incisivo *Motu proprio* conosciuto come *Fidelis dispensador et prudens* il quale pone l'accento sulla responsabilità del Papa e "*di alcuni suoi stretti collaboratori dell'intero processo riformatore*"¹⁹.

L'obiettivo di monitorare la gestione economica e le attività amministrative e finanziarie della "*Curia romana delle Istituzioni collegate con la Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*"²⁰ viene avviato con l'istituzione di un nuovo *Consiglio per l'economia* composto da quindici membri tra Cardinali e Vescovi, e laici di varia nazionalità.

Per questo motivo viene istituito un nuovo dicastero, la *Segreteria per l'economia* la quale riporta direttamente al Papa, ed è "*presieduta da un cardinale prefetto supportato da un Prelato Segretario generale, che collabora direttamente con il Cardinale Segretario di Stato*"²¹.

Responsabilità del Papa è inoltre nominare un *Revisore generale*, "*con compiti di revisioni contabile degli enti coinvolti*"²².

Parallelamente a quanto di nuovo istituito sussiste la precedente organizzazione composta da due organismi finanziari: l'Amministrazione Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa) e l'Istituto Opere di Religione (IOR).

¹⁷ M. PELLEGRINI, *Corso di diritto pubblico dell'economia*, 2015

¹⁸ M. PELLEGRINI, *Corso di diritto pubblico dell'economia*, 2015

¹⁹ M. PELLEGRINI, *Corso di diritto pubblico dell'economia*, 2015

²⁰ M. PELLEGRINI, *Corso di diritto pubblico dell'economia*, 2015

²¹ M. PELLEGRINI, *Corso di diritto pubblico dell'economia*, 2015

²² M. PELLEGRINI, *Corso di diritto pubblico dell'economia*, 2015

Organismi finanziari: Apsa e IOR

Lo IOR, ovvero l'Istituto per le Opere di Religione, rappresenta l'istituzione finanziaria pubblica della Santa Sede. La sua nascita ebbe luogo nella Città del Vaticano nel 1942 per decisione di Papa Pio XII, e viene spesso considerato, erroneamente, come Banca della Santa Sede, ruolo che viene ricoperto dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA).

Andando ad analizzare lo statuto dello IOR, modificato ulteriormente nel 2019, viene stabilito che *“l'Istituto ha lo scopo di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili e immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche o giuridiche e destinati a opere di religione e carità. L'Istituto pertanto accetta beni con la destinazione, almeno parziale e futura, di cui al precedente comma. L'Istituto può accettare depositi di beni da parte di Enti e persone della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”*.²³

Lo IOR è collocato all'interno del torrione Niccolò. Nello specifico, è formato ed amministrato da tre diversi organi:

- La Commissione Cardinalizia di Vigilanza;
- Il Consiglio di Sovrintendenza;
- La Direzione Generale;

Come definito dallo Statuto nel 1990, la *Commissione Cardinalizia di Vigilanza* riferisce direttamente al Papa, e da lui viene nominata. Si compone di sei membri, tutti cardinali, il cui mandato si esaurisce in cinque anni.

Il compito della commissione è quello di esaminare le relazioni sui principali processi di business e strategia presentate dal Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, e vigila sulla fedeltà alle disposizioni statutarie²⁴.

La *Commissione Cardinalizia di Vigilanza* nomina anche il Prelato, con l'approvazione del Santo Padre, il quale partecipa attivamente sia alle riunioni del consiglio di sovrintendenza che a quelle della commissione cardinalizia.

Il *Consiglio di Sovrintendenza* è simile ad un consiglio di amministrazione, formato da professionisti non necessariamente provenienti dal mondo ecclesiastico, al suo interno vengono definite le strategie economiche di medio e lungo periodo, si occupa della supervisione delle attività svolte dallo IOR, e come già detto i suoi membri vengono nominati dalla Commissione cardinalizia di vigilanza.

²³ Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione, art 2, 2019

²⁴ Ior, Abril y Castelló presidente della Commissione vigilanza

<https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2014/03/04/news/ior-abril-y-castello-presidente-della-commissione-vigilanza-1.35773313>

All'ultimo gradino della piramide amministrativa troviamo la *Direzione Generale*: essa risponde direttamente al *Consiglio di Sovrintendenza*, che ne nomina anche i membri. La direzione si occupa della gestione della parte operativa dell'istituto.

Lo IOR ha reso pubblico il suo bilancio per la prima volta il primo ottobre 2013 sul sito dell'Istituto. Fino a quel momento, le scritture del bilancio sono rimaste note ai soli membri, al consiglio dei cardinali, al Papa, alla Direzione generale ed ai revisori dei conti.

Basandosi sui numeri del bilancio del 2019, lo IOR possiede un patrimonio di 603,3 milioni di euro, e presenta un utile netto di ben 38 milioni di euro²⁵.

Diventare un cliente dello IOR non è semplice, infatti l'istituto permette di aprire un conto corrente solo a determinate categorie di persone, fisiche o giuridiche:

- Istituzioni cattoliche;
- Ecclesiastici;
- Dipendenti o ex dipendenti del Vaticano titolari di conti per stipendi e pensioni;
- Ambasciate e diplomatici accreditati presso la Santa Sede;

La Storia dello IOR inizia nel 1929 con la firma dei Patti Lateranensi, che diedero alla Città del Vaticano il riconoscimento di Stato indipendente.

Proprio dal trattato, e in particolare dalla legge di esecuzione del 27 maggio 1929, n.810, entrarono nelle casse della Santa Sede 750 milioni di lire, più alcuni titoli di debito dal valore complessivo di 1 miliardo di lire, da parte dell'Italia, come compensazione per l'espropriazione di beni immobili a scapito della Chiesa Cattolica.

Questo ingente versamento dei capitali rese necessaria la creazione di una banca, e soprattutto consentì alla Santa Sede di dare inizio alla propria attività economica.

Per gestire questo capitale, nel 1929 Papa Pio XI nominò un banchiere laico, Bernardino Nogara, a cui fu affidata la cosiddetta "*Amministrazione Speciale della Santa Sede*"

Nogara accettò l'incarico, con l'unica richiesta di poter gestire liberamente i capitali, il che significava non dover sottostare ad alcun vincolo religioso, ed essere libero di trattare in ogni parte del mondo.

Così facendo negli anni che vanno dal 1929 all'inizio della Seconda guerra mondiale, Nogara riuscì ad investire i capitali posseduti dalla Santa Sede in importanti segmenti dell'economia italiana, come: l'energia elettrica, le telecomunicazioni, i trasporti, la produzione agricola, l'acqua, il cemento ed il settore tessile.

Una forte partecipazione ci fu anche nel campo del credito fondiario, in particolar modo nelle assicurazioni generali, nella società italiana per le strade ferrate meridionali, nell'istituto Romano di

²⁵ Storia dello IOR

<http://www.ior.va/content/ior/it/cos-e-lo-ior.html>

Beni Stabili, nella Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, nella CONDOR Società per l'industria petrolifera e chimica, nella Società Mineraria e Metallurgica Pertusola, nella società Adriatica di elettricità e nelle Cartiere Burgo.

Per quanto riguarda il settore bancario, il controllo dei capitali vaticani si estese al Banco di Roma, al Banco di Santo Spirito e alla Cassa di risparmio di Roma.

Con l'arrivo della crisi degli anni '30, Nogaro fu costretto a vendere all'IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale) gli interessi mobiliari del Banco di Roma, del Banco di Santo Spirito e del Credito sardo a prezzi di mercato, nonostante il loro deprezzamento pressoché totale, con un guadagno di circa 630 milioni di dollari.

Un punto di svolta per la nascita dell'istituto come oggi lo conosciamo si ebbe il 27 giugno del 1942, quando Papa Pio XII trasformò l'istituto guidato da Nogara in una banca a scopo sociale, che prese il nome di Istituto per le Opere di Religione (IOR), organo che fin da subito fu dotato di personalità giuridica, facendolo riconoscere, quindi, come un vero e proprio istituto di credito.

Il 31 dicembre del '42 il Ministero delle Finanze Italiano rese esente lo IOR dal pagamento delle imposte sui dividendi.

Nei suoi primi anni di vita lo IOR fu pesantemente criticato per il suo modo spregiudicato di agire all'interno del mercato azionario e immobiliare mondiale, critiche che sopraggiungevano soprattutto a causa dei grandi privilegi e delle esenzioni fiscali del quale godeva.

Nel corso del tempo continuò, nonostante tutto, a crescere, arrivando nel 1962 a possedere il 24,5% della Banca Privata Finanziaria di Michele Sindona, al quale fu affidata dal Papa la modernizzazione interna dell'Istituto.

Nel 1972 il neoeletto presidente Paul Marcinkus, decise di cedere il 37% delle azioni della Banca Cattolica del Veneto (lo IOR ne possedeva il 51%), creando grandi dissapori fra i vescovi veneti, i quali decisero di chiudere i propri conti con la Banca.

L'Istituto per le Opere Religiose e la sua storia si sono ricoperte di un alone di mistero, in particolar modo quando alcuni pentiti di mafia lo accusarono di riciclaggio di denaro sporco per conto di Cosa Nostra e quando, negli ultimi anni, fu più volte accusato di infrangere il sistema vigente di norme antiriciclaggio.

Per questi motivi il Vaticano deliberò, nel dicembre 2009, l'adesione alla Convenzione Monetaria, introducendo anche nel suo sistema le suddette norme.

Il 24 giugno 2013, con l'arrivo di Papa Francesco, fu istituita una Pontificia commissione, finalizzata ad analizzare nel profondo la posizione giuridica dello IOR e "permettere una sua migliore

armonizzazione con la missione universale della Sede Apostolica”²⁶, come veniva comunicato dalla segreteria dello Stato Vaticano.

Tale commissione prende il nome di CRIOR e ha il compito di studiare la situazione dello IOR e riferirla al Papa in previsione di future riforme²⁷.

In tal senso il 7 aprile 2014 il CRIOR insieme alla commissione COSEA, sviluppò un report di raccomandazioni sul futuro dell’istituto, poi approvato da Papa Francesco e dal management dello stesso, in particolare dal cardinale George Pell, che annunciò nel bollettino della sala stampa della Santa Sede che "lo IOR continuerà a servire con attenzione e a fornire servizi finanziari specializzati alla Chiesa Cattolica in tutto il mondo.

I significativi servizi che possono essere offerti dall'Istituto assistono il Santo Padre nella sua missione di pastore universale e supportano inoltre istituzioni e individui che collaborano con lui nel suo ministero.

Con la conferma della missione dello IOR e facendo seguito alla richiesta del cardinale-prefetto Pell, il presidente del Consiglio di Sovrintendenza, Ernst von Freyberg e il management dello IOR porteranno a termine il loro piano al fine di assicurare che lo IOR possa compiere la sua missione come parte delle nuove strutture finanziarie della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. Il piano sarà presentato al Consiglio dei Cardinali del Santo Padre e al Consiglio per l'Economia"²⁸.

Infine, come già analizzato, negli ultimi anni Papà Francesco ha più volte modificato lo Statuto dell’istituto.

L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) è un importante organo della Santa Sede, che si occupa della gestione dell’intero patrimonio economico della Santa Sede, e di tutti quei beni ad essa affidati, che vengono utilizzati per ricavare i fondi necessari per il corretto svolgimento delle funzioni della Curia Romana.

Può essere quindi definita e considerata la Banca Centrale della Santa Sede.

Viene gestita al suo interno da un cardinale che ha il ruolo di presidente, a sua volta assistito da una serie di cardinali e affiancato da un Prelato Segretario.

Venne costituito per mano di Papa Paolo VI tramite il *Regimini Ecclesiae Universae* del 15 agosto 1967.

²⁶ PAPA FRANCESCO, Chirografo del Santo Padre Francesco per l’istituzione di una Pontificia commissione referente sull’Istituto per le Opere di Religione, Città del Vaticano 2013

²⁷ L’Huffington Post Italia, Ior: Papa Francesco nomina una commissione referente per riformare la Banca Vaticana, 26 giugno 2013

²⁸ Bollettino Sala Stampa della Santa Sede, Comunicazione: Il Santo Padre approva le raccomandazioni per il futuro dello IOR, Città del Vaticano 07 aprile 2014

Precedentemente al Motu Proprio operato da Papa Francesco nel 2014, l'A.P.S.A era strutturata in 2 diversi segmenti a cui spettavano diverse mansioni²⁹ :

- La sezione *Straordinaria*, la quale si occupava della gestione dei beni che erano stati trasferiti attraverso la convenzione finanziaria collegata ai Patti Lateranensi, e affidati al controllo della Santa Sede da parte dello Stato italiano. Alla sezione straordinaria è inoltre affidata la comunicazione con le istituzioni finanziarie internazionali e con il sistema bancario;
- La sezione *Ordinaria*, alla quale erano affidati gli aspetti più burocratici e tecnici della gestione, quali la gestione del bilancio, gli acquisti e la gestione e lo sviluppo delle risorse umane. Ad essa era anche affidata la gestione dei fondi necessari allo svolgimento delle attività della Curia Romana.

Con il Motu Proprio Papa Francesco ha spostato le attività in carico alla sezione Ordinaria in capo alla Segreteria per l'economia, istituita nel febbraio 2013³⁰.

In seguito a questo importante evento all'A.P.S.A sono rimaste in carico le funzioni strettamente finanziarie, oltre all'erogazione, a partire dal 2002, di moneta metallica, limitata in tutta l'area Euro. Attualmente alla guida nel ruolo di presidente vi è il vescovo Nunzio Galantino, nominato da Papa Francesco il 26 giugno 2018.

Con l'ultimo Motu Proprio datato 26 dicembre 2020 ed entrato in vigore dal primo gennaio 2021, Papa Francesco ha ritoccato ulteriormente la posizione dell'A.P.S.A nella struttura istituzionale della Santa Sede³¹.

Dal primo gennaio 2021, infatti, sono stati affidati a questo specifico organo la gestione degli investimenti finanziari e dei beni immobili di proprietà della Segreteria di Stato, compreso l'Obolo di San Pietro.

Questo trasferimento di compiti è stato effettuato al fine di centralizzare la gestione degli investimenti, il che permette tra le altre cose di aumentare fortemente il controllo sugli investimenti. Ciò sopra detto conferma quanto per Papa Francesco sia fondamentale, nella riforma della Curia, *“una migliore organizzazione dell'amministrazione, dei controlli e della vigilanza sulle attività*

²⁹ Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica
https://www.vatican.va/roman_curia/uffici/apsa/index_it.htm

³⁰ Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica
https://www.vatican.va/roman_curia/uffici/apsa/index_it.htm

³¹ Trasferita all'APSA la gestione di fondi e immobili della Segreteria di Stato
<https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-12/apsa-motu-proprio-papa-gestione-fondi-immobili-segreteria-stato.html>

economiche e finanziarie della Santa Sede, per assicurare una gestione trasparente ed efficiente e una chiara separazione di competenza e funzioni.”³²

La segreteria di Stato quindi in seguito al Motu Proprio ha trasferito *“le sue disponibilità liquide giacenti in conti correnti ad essa intestati presso l’Istituto per le Opere di Religione o in conti bancari esteri, all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica su conto bancario da questa indicato*”³³

L’opera di trasparenza di Papa Francesco non si ferma qui: è stato stabilito, infatti, che l’A.P.S.A costituisca due accantonamenti di bilancio, uno chiamato “Fondi Papali”, il quale avrà contabilità separata ed il compito di aprire specifici sotto conti per l’Obolo di San Pietro; l’altro, chiamato “Fondo discrezionale del Santo Padre”, le cui spese e gli atti di disposizione potranno essere compiuti solo previa approvazione del Papa. Ciascuno di questi fondi manterrà però le proprie finalità, ed entreranno a far parte del bilancio consolidato della Santa Sede³⁴.

Inoltre, sempre all’interno del Motu Proprio, Papà Francesco stabilì che entrambi gli organi bancari del Vaticano (IOR e A.P.S.A.) *“sono sottoposti al controllo, vigilanza e indirizzo della Segreteria per l’Economia come definito dal proprio Statuto e dalla normativa vigente, con la sola eccezione di quegli Enti per i quali il Santo Padre abbia espressamente disposto diversamente”* ed i bilanci preventivi e consuntivi *“sono trasmessi alla Segreteria per l’Economia, che provvede a sottoporli al Consiglio per l’Economia per la loro approvazione”*³⁵.

In ultima istanza, il Papa stabilì che l’Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato mantenga *“esclusivamente le risorse umane necessarie per effettuare le attività relative alla propria amministrazione interna, alla preparazione del proprio bilancio preventivo e consuntivo e alle altre funzioni non amministrative espletate finora”*³⁶.

“Questa nuova legge - si legge in un comunicato della Sala Stampa vaticana - viene a ridurre il numero di responsabili economici nella Santa Sede e a concentrare l’amministrazione, la gestione e le decisioni economiche e finanziarie nei dicasteri rispondenti allo scopo. Con essa, il Santo Padre vuole procedere ad una migliore organizzazione della Curia Romana e a un funzionamento ancora

³² PAPA FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” circa alcune competenze in materia economico – finanziaria, Città del Vaticano 2020

³³ PAPA FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” circa alcune competenze in materia economico – finanziaria, Città del Vaticano 2020

³⁴ Trasferita all’APSA la gestione di fondi e immobili della Segreteria di Stato
<https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-12/apsa-motu-proprio-papa-gestione-fondi-immobili-segreteria-stato.html>

³⁵ PAPA FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” circa alcune competenze in materia economico – finanziaria, Città del Vaticano 2020

³⁶ PAPA FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” circa alcune competenze in materia economico – finanziaria, Città del Vaticano 2020

più specializzato della Segreteria di Stato, la quale potrà con maggior libertà aiutare lui ed i suoi successori nelle questioni di maggiore rilevanza per il bene della Chiesa"³⁷.

³⁷ PAPA FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” circa alcune competenze in materia economico – finanziaria, Città del Vaticano 2020

Finanze vaticane ed unione europea

Convenzione monetaria: la strada verso la moneta unica

Dal punto di vista economico, e specificamente in tema monetario, lo Stato della Città del Vaticano ha dovuto sempre confrontarsi con lo Stato italiano.

Il primo atto di questo confronto fu la convenzione monetaria italo-vaticana, del 2 agosto 1930, immediatamente dopo la stipulazione dei *Patti Lateranensi*.

La convenzione stabiliva che le monete vaticane e le lire italiane avrebbero avuto “*rispettivamente nel Regno d'Italia e nella Città del Vaticano identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra privati e in quelli con le pubbliche casse*”³⁸.

Questa rimase invariata fino al 3 dicembre 1991, anno in cui si dichiara che “*la Comunità deve facilitare la rinegoziazione degli accordi vigenti con lo Stato della Città del Vaticano, che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione della moneta unica*”³⁹.

Nel 1999 l'euro diventa moneta unica ed ufficiale degli stati membri dell'Unione Europea; si rende quindi necessario l'aggiornamento della convenzione, che avviene il 29 dicembre 2000, anno in cui lo Stato della Città del Vaticano conferisce unilateralmente validità all'euro come moneta unica, ufficializzandone l'utilizzo legale di banconota e moneta.

La modifica alla suddetta convenzione venne ratificata ed ufficializzata dallo Stato della Città del Vaticano tramite la legge n. CCCLVII del 26 luglio 2001.

Questa convenzione permise allo Stato della Città del Vaticano di emettere, tramite la Zecca Italiana, proprie monete, attingendo dal *plafond* dell'Italia, fatta salva la possibilità di coniare ulteriori monete per esclusivo uso filatelico.⁴⁰

Gli enti finanziari della Città del Vaticano venivano peraltro autorizzati ad accedere “*ai sistemi di pagamento dell'area Euro sulla base di termini e condizioni appositamente determinati dalla Banca d'Italia, con il consenso della Banca Centrale Europea*”⁴¹.

Questo permise agli enti citati nell'articolo di svolgere attività finanziaria in euro, utilizzando canali bancari internazionali, oltre a poter coniare monete e medaglie⁴².

Il rapporto tra lo Stato della Città del Vaticano e l'Unione Europea trova un punto di svolta il 18 dicembre del 2009, attraverso l'emanazione di una nuova Convenzione monetaria, per la prima volta stipulata direttamente con la Commissione Europea, nella quale allo Stato della Città del Vaticano veniva concesso il diritto di utilizzare l'euro come propria moneta ufficiale.

³⁸ Art.3 della Convenzione Monetaria italo-vaticana del 2 agosto 1930

³⁹ Convenzione monetaria tra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano

⁴⁰ M. PELLEGRINI, *Corso di Diritto Pubblico dell'Economia*, 2015

⁴¹ Art. 10 della Convenzione italo-vaticana

⁴² M. PELLEGRINI, *Corso di Diritto Pubblico dell'Economia*, 2015

Da questo momento in poi, quindi, il Vaticano poté iniziare la stampa autonoma di monete e banconote, non più ad esclusiva della Zecca Italiana.

La nuova Convenzione fu necessaria anche al fine di individuare ed eliminare i problemi tecnici e giuridici, derivanti dall'attuazione di tali leggi in uno Stato particolare come quello del Vaticano.

Per questo motivo l'Unione Europea ha cercato di predisporre l'ordinamento Vaticano ai suoi atti giuridici e alle sue norme in materia monetaria, creando una corrispondenza tra il diritto europeo e il diritto interno al Vaticano.

I problemi più rilevanti vennero individuati all'interno del settore finanziario, in riferimento alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio di denaro derivante da attività criminali e al finanziamento del terrorismo.

In tal senso nacque nel 2010 la normativa antiriciclaggio, che a causa di una mancanza nell'ordinamento di una disciplina in materia finanziaria e di una serie di difficoltà nella creazione di un sistema giuridico così complesso, fu, fino al 2013, più volte modificata.

Le modifiche effettuate dallo Stato riguardarono in particolare:

- AIF (Autorità di Informazione Finanziaria), un organo di vigilanza finalizzato a fornire informazione in materia finanziaria di carattere prudenziale, di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- IOR (Istituto per le Opere di Religione), organo incaricato di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni affidati o trasferiti all'istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinate a opere di religione e carità;
- APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica);

Allo stesso modo l'Unione Europea si concentrò sulla creazione di una serie di disposizioni, all'interno dell'eurozona, incentrate sulle normative internazionali inerenti a quest'ambito⁴³.

L'arma più potente in mano all'Unione Europea contro la lotta al riciclaggio era il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), ovvero un organismo che operava tra i governi dei diversi Paesi al fine di elaborare strategie contro il riciclaggio di denaro di origine illecita e del finanziamento del terrorismo. Attraverso la compilazione di una lista periodica composta da Stati, denominata white list, il GAFI selezionava i Paesi che cooperavano di più con le suddette politiche e che venivano considerati i più affidabili. In tal modo ogni Paese dell'Unione per continuare ad avere relazioni internazionali trasparenti, soprattutto in ambito finanziario, doveva rientrare all'interno della white list.

⁴³ https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/Durisotto.M2_I_rapporti.pdf?pdf=i-rapporti-internazionali-dello-stato-citta-del-vaticano-alla-luce-degli-in

Le riforme attuate dallo Stato del Vaticano, in particolare quelle del 2013, andarono incontro a quest'obiettivo, consentendo agli operatori *“un più agevole rapporto con banche e intermediari finanziari soggetti alla Terza Direttiva Antiriciclaggio o a provvedimenti comparabili adottati dai loro ordinamenti giuridici di riferimento in coerenza con le Raccomandazioni del GAFI”*⁴⁴.

Le novità del sistema giuridico non si limitarono a rimanere in linea con le disposizioni dell'Unione in ambito di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, bensì tutti i provvedimenti dovevano soddisfare le richieste del GAFI, che si focalizzavano sull'applicazione delle normative nei fatti e nell'efficacia dell'intero sistema in termini di trasparenza.

Grazie alla Convenzione monetaria allo Stato Vaticano vennero forniti gli strumenti per intrattenere relazione finanziarie con gli Stati della comunità internazionale, non solo per quanto riguarda le disposizioni antiriciclaggio ma soprattutto per il proprio adeguamento dell'ordinamento ai criteri del mercato mondiale.

A muovere il tutto vi è inoltre una consapevolezza maturata nella Santa Sede basata sulla necessità di rinforzare i rapporti e la collaborazione fra i Paesi, attraverso *“lo sviluppo solidale di tutti i popoli, per il governo dell'economia mondiale”*⁴⁵, al fine di ridurre sempre di più la nascita di tensioni sociali.

Tra le novità dell'ordinamento Vaticano una delle più rilevanti riguarda il numero di persone che debbono attenersi agli obblighi di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria.

All'interno di questo gruppo, come elencate dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 2013 n. XVIII, vennero inseriti tutti gli addetti a svolgere pratiche di carattere finanziario, compresi i Dicasteri della Curia Romana e tutti gli Organismi ed Enti dipendenti della Santa Sede.

Questo passaggio assunse particolare rilevanza in quanto, con questa estensione, si decise di includere ogni tipologia di movimento di denaro, utilizzo di strumenti finanziari nonché l'amministrazione dei beni da parte di qualsiasi ente o soggetto che svolga la sua attività all'interno o all'esterno dello Stato Vaticano.

La soluzione definitiva arrivò, come visto nel capitolo precedente, con il Motu proprio del 2013 per la prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo, e della proliferazione di armi di distribuzione di massa.

Attraverso il Motu Proprio, il neoeletto Papa Francesco, obbligò tutti gli enti dipendenti dalla Santa Sede e tutte le organizzazioni senza scopo di lucro con personalità giuridica canonica e sede

⁴⁴ A. PERRONE, Il motu proprio di Benedetto XVI per la prevenzione del riciclaggio, cit., p. 392, articolo pubblicato in *“Credere Oggi”*, XXXI, volume 184, numero 4.

⁴⁵ BENEDETTO XVI, Lett. Enc. Caritas in Veritate, 29 giugno 2009.

all'interno dello Stato del Vaticano a rispettare le seguenti leggi imposte dallo Stato della Città del Vaticano:

- Misure per il contrasto e la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- Misure nei confronti dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- Vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività finanziaria;

Tale documento, in associazione con le nuove normative, andò a creare un collegamento diretto tra ordinamento vaticano e ordinamento canonico, in quanto: *“l'ordinamento vaticano non si identifica né si confonde con l'ordinamento canonico e in via di principio rispetto ad esso [...] vigono i criteri di competenza esclusiva posti dal diritto canonico nell'ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, con riferimento alle materie di propria ed esclusiva spettanza ecclesiastica”*.⁴⁶

La scelta intrapresa dal legislatore andò in tale direzione proprio per la particolare realtà dello Stato, composto da una forte diversità interna dei soggetti che fanno parte, incorporando con il Motu Proprio, per la serie di reati elencati al suo interno, la giurisdizione canonica alla giurisdizione vaticana.

⁴⁶ D.DURISOTTO, I rapporti internazionali dello Stato Città del Vaticano alla luce degli interventi normativi in materia finanziaria 7 ottobre 2017

Moneyval

La necessità, sempre più preponderante, di ottenere un sistema trasparente dal punto di vista finanziario, e conseguente maggiore collaborazione in termini di scambi, ha portato lo Stato della Città del Vaticano ad acconsentire controlli periodici esterni, effettuati da specifici organismi internazionali⁴⁷.

Questo ha portato ad un profondo ampliamento dei rapporti instaurati da parte dello Stato della Città del Vaticano, che da questo momento inizia ad approcciarsi, periodicamente, a confronti con organismi a livello sia europeo che internazionale.

Per ottenere tali obiettivi di trasparenza, imposti dall'Unione Europea, lo stato della Città del Vaticano, ed in particolare il suo settore finanziario, è soggetto al *Moneyval*.

Tale processo di valutazione viene svolto da un gruppo di esperti, facenti parte di questo organismo, attraverso un'ampia attività di monitoraggio, finalizzata ad assicurarsi che ogni Stato partecipante abbia a sua disposizione gli strumenti finanziari necessari per affrontare la battaglia contro il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di capitali, e per soddisfare gli standard internazionali richiesti⁴⁸.

Ai sopracitati esperti del processo di valutazione *Moneyval* venne richiesto dalla Santa Sede di controllare, attraverso diverse visite da svolgere in Vaticano, *“l'applicazione della normativa antiriciclaggio ed il rispetto dei criteri stabiliti dalle Raccomandazioni del GAFI”*⁴⁹.

Ad oggi il comitato valutativo del *Moneyval* ha pubblicato tre documenti valutativi: il primo di essi, il *Rapporto di valutazione* del 2012, ha riscritto l'antecedente disciplina in ambito di antiriciclaggio, a seguito di un numero molto elevato di riforme sul tema, messe in atto da parte dello Stato della Città del Vaticano.

La pubblicazione successiva del suddetto documento avvenne, per mano della Santa Sede, tramite un *First Progress Report* (9 dicembre 2013), seguito da un *Second Progress Report* (8 dicembre 2015), approvati entrambi dal Comitato di valutazione *Moneyval*.

I documenti tengono conto degli sviluppi delineati dal Motu Proprio di papa Francesco dell'8 agosto 2013 e dalla L. 9 ottobre 2013 n. XVIII, con l'effettivo scopo di risanare le criticità evidenziate dalle valutazioni del Comitato *Moneyval*.

⁴⁷ D.DURISOTTO, I rapporti internazionali dello Stato Città del Vaticano alla luce degli interventi normativi in materia finanziaria 7 ottobre 2017

⁴⁸ D.DURISOTTO, I rapporti internazionali dello Stato Città del Vaticano alla luce degli interventi normativi in materia finanziaria 7 ottobre 2017

⁴⁹ D.DURISOTTO, I rapporti internazionali dello Stato Città del Vaticano alla luce degli interventi normativi in materia finanziaria 7 ottobre 2017

In particolare, il *Second Progress Report* del 2015 ha analizzato “la concreta efficacia e sostenibilità dell’ordinamento vaticano ai fini della prevenzione e della lotta dei crimini finanziari”⁵⁰.

Al termine dei tre rapporti, lo step successivo del controllo *Moneyval* consiste in cicli di analisi biennali.

Indubbiamente, si sta dando vita ad un processo di internazionalizzazione, attraverso la Convenzione monetaria del 2009, che impone di aggiornare le disposizioni da recepire con il modificarsi della normativa europea, e la presenza di riferimenti della legge vaticana a fonti del diritto internazionale; questo comporta un aumento delle “probabilità di ulteriori modifiche della disciplina, secondo un percorso volto ad incrementare un sempre più intenso processo di integrazione con l’Unione che renderà necessari ulteriori aggiornamenti, correttivi o modifiche della legge antiriciclaggio vaticana”⁵¹.

Il rapporto *Moneyval* nasce sulla base delle precedenti 40 raccomandazioni effettuate dal GAFI nel 2003 e dalle successive 9 effettuate sempre dal GAFI in ambito del finanziamento del terrorismo (2001).

Tali norme non rappresentano vere e proprie leggi sotto il punto di vista giuridico, ma sono comunque riuscite ad imporsi a livello internazionale “tanto da essere ritenute necessarie per poter combattere efficacemente il riciclaggio del denaro ed il finanziamento del terrorismo, e per poter garantire di essere un partner affidabile negli scambi monetari e finanziari”⁵².

Al termine della valutazione, il rapporto del 2012 aveva evidenziato diverse criticità all’interno del sistema finanziario dello Stato della Città del Vaticano, concludendo che solo 22 delle 40 raccomandazioni erano risultate soddisfacenti.

Le criticità maggiori trovarono riscontro nell’inadeguata attenzione nello sviluppare rapporti e transazioni con persone provenienti da paesi che non soddisfavano pienamente le Raccomandazioni del GAFI; inoltre si è registrata una mancanza di adeguati controlli riguardo l’attività delle organizzazioni non-profit, che operavano all’interno del Vaticano.

Lo Stato della Città del Vaticano cercò di colmare le sue lacune, attraverso la promulgazione della L. 8 ottobre 2013 n. XVIII, inserendo una più precisa serie di misure contro i soggetti che minacciavano la pace e la sicurezza internazionali ed includendo, tra i soggetti tenuti agli obblighi previsti in questa materia, le organizzazioni senza scopo di lucro⁵³.

⁵⁰ D.DURISOTTO, I rapporti internazionali dello Stato Città del Vaticano alla luce degli interventi normativi in materia finanziaria 7 ottobre 2017

⁵¹ D.DURISOTTO, Euro e Stato Città del Vaticano, cit., p.7

⁵² C. M. Fabris, La riforma vaticana delle norme sulla prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

⁵³ D.DURISOTTO, I rapporti internazionali dello Stato Città del Vaticano alla luce degli interventi normativi in materia finanziaria 7 ottobre 2017

Il Rapporto del 2012 ha inoltre rilevato ulteriori problemi riguardo il delicato settore del monitoraggio e del controllo delle relazioni d'affari e delle transazioni, nonché riguardo il sistema di valutazione del rischio⁵⁴.

Per fronteggiare tale situazione, nel 2013 viene dato alla luce un organo rappresentativo di diversi enti economici della Santa Sede, chiamato il *Comitato di Sicurezza Finanziaria*, a cui viene affidato l'arduo compito di far collaborare le Autorità di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della distribuzione di armi di distruzione di massa.

Il lavoro del comitato viene svolto attraverso una “*attiva collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*”⁵⁵, e stabilendo i criteri di controllo e valutazione generale dei rischi di tentativi di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.

Nei rapporti successivi, gli sforzi effettuati dalla Santa Sede iniziarono ad ottenere i frutti sperati, ma vennero comunque rilevati dei punti su cui continuare a lavorare, come descritto nel *First progress report* del 2013, in cui viene richiesto alla Santa Sede di aumentare lo scambio di informazioni fra lo IOR e l'AIF, rafforzare l'attività di controllo e di fornire un ruolo più attivo all'AIF nei confronti di APSA e IOR.

All'interno del *second progress report* del 2015, trovano una definizione positiva tutte le modifiche effettuate dalla Santa Sede a seguito del *first progress report*, come ad esempio lo sviluppo normativo generato dal Regolamento n.1 dell'AIF, riguardante la vigilanza prudenziale degli enti che svolgono attività di natura finanziaria.

Altri elementi molto apprezzati all'interno del *second progress report* sono stati l'inserimento dello IOR e dell'APSA nel sistema di vigilanza finanziaria operato dall'AIF, e la revisione contabile effettuata sui conti dello IOR e conclusasi nell'ottobre 2015.

L'ultimo punto di merito nel rapporto del 2015, fu rivolto agli ampi progressi svolti nel sistema di supervisione dell'attività finanziaria, grazie alla creazione di tre nuovi istituti:

- Il consiglio per l'economia, sorveglianza e gestione economica sulle strutture e attività amministrative e finanziarie dei Dicasteri della Curia Romana;
- Il segretariato per l'economia, atto alla gestione “*delle politiche e delle procedure relativi agli acquisti e all'adeguata allocazione delle risorse umane*”⁵⁶;
- Revisore Generale;

⁵⁴ D.DURISOTTO, I rapporti internazionali dello Stato Città del Vaticano alla luce degli interventi normativi in materia finanziaria 7 ottobre 2017

⁵⁵ ASIF - AUTORITÀ DI SUPERVISIONE E INFORMAZIONE FINANZIARIA
<https://www.aif.va/ita/Home.aspx>

⁵⁶ D.DURISOTTO, I rapporti internazionali dello Stato Città del Vaticano alla luce degli interventi normativi in materia finanziaria 7 ottobre 2017

Nel rapporto del 2015 viene inoltre proposto alla Santa Sede la stipulazione di accordi con le autorità straniere, in modo da poter creare un procedimento penale molto più efficiente.

Seguendo quanto consigliato dal rapporto la Santa Sede rafforzò la capacità sia dei tribunali che della gendarmeria di *“condurre investigazioni più incisive nell’ambito penale e per punire i reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi nell’ambito della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”*⁵⁷.

Grazie alla migliorata efficienza del sistema di monitoraggio il rapporto *Moneyval* registrò un incredibile aumento di attività sospette.

Altro enorme passo in avanti fu fatto a seguito delle ispezioni compiute sulle attività dello IOR, grazie alle quali l’AIF stipulò dei protocolli d’intesa per la collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità finanziarie estere.

Tramite la Legge del 14 dicembre del 2012 n. CLXXXV, l’AIF entrò a far parte del gruppo Egmont, inserendosi all’interno di una rete globale di Unità di Informazione Finanziaria, che *“facilita lo scambio di informazioni per la lotta contro i crimini finanziari”*⁵⁸.

L’ingresso nel gruppo Egmont ha sancito le basi per la sottoscrizione del protocollo d’intesa con l’Unità di informazione finanziaria italiana.

Queste forme di collaborazione per la Chiesa Cattolica sono di fondamentale importanza, perché danno la possibilità di ottenere un sistema finanziario totalmente trasparente, che segua gli standard internazionali e che trasmetta al mondo una maggiore credibilità su come vengono gestite le risorse materiali che la Santa Sede utilizza per lo svolgimento della propria missione, il che va visto anche in un’ottica di tutela dei fedeli, i quali devolvono determinate somme di denaro e hanno quindi il diritto a conoscerne l’utilizzo.

⁵⁷ Nota della Sala Stampa della Santa Sede a proposito del Secondo Rapporto Periodico di Moneyval: alcuni elementi utili, Città del Vaticano, 15 dicembre 2015

⁵⁸ Comunicato della sala stampa della Santa Sede: L’AIF vaticana nel gruppo EGMONT, Città del Vaticano, 3 luglio 2013

Conclusioni

L'obiettivo di questo elaborato è stato fin da subito quello di illustrare le diverse ed a volte poco chiare dinamiche finanziarie all'interno dello Stato della Città del Vaticano il quale, nell'arco della sua intera esistenza, ha adottato azioni poco trasparenti, sia nei confronti dei propri fedeli che nei riguardi delle istituzioni italiane ed internazionali.

Nella prima parte del lavoro sono stati analizzati i difficili rapporti con l'Italia pre e post-unificazione, dai primi dissapori con il regno di Sardegna, passando per la questione romana, conclusasi poi con la stipulazione dei Patti Lateranensi, e con la nascita dell'8Xmille, che hanno sancito la "collaborazione" fra i due istituti.

È emerso come la presenza dello Stato della Città del Vaticano, per l'Italia, sia da sempre stata croce e delizia: da una parte l'ingombrante presenza di un istituto così particolare, ma allo stesso tempo importante, con milioni di fedeli nel mondo. Dall'altro la notorietà e la grandezza acquisita dalla penisola, derivanti dalla presenza sul territorio italiano del Vaticano.

La mancanza di una legislazione chiara all'interno della Santa Sede ha reso difficile la gestione dei rapporti fra i due Stati, incrinata da conflitti importanti come nel 1860, quando Papa Pio IX scomunica i partecipanti all'annessione dei territori pontifici delle Marche e dell'Umbria, oppure la breccia di Porta Pia del 1870, che mise fine allo Stato pontificio.

Da questi conflitti, ma soprattutto dalla forte connessione territoriale e culturale – data anche e soprattutto dalla presenza di cristiani cattolici in Italia – è nata la necessità di sancire un'unione concreta e legale, concretizzatasi nel 1929 con i Patti Lateranensi.

La collaborazione fra il Vaticano e l'Italia ha indubbiamente concesso grossi vantaggi alla Santa Sede a livello finanziario (da ricordare le tante proprietà immobiliari in mano alla Chiesa senza obblighi tassativi, come ad esempio l'IMU) che, insieme alla nascita dell'8xmille, devoluto annualmente dai cittadini italiani a favore della Chiesa Cattolica, ha consentito alla stessa di disporre di ingenti somme di denaro senza una chiara disciplina che regolamentasse la gestione di quest'ultimi.

La questione finanziaria è proprio il fulcro del rapporto con l'Unione Europea, rapporto che nasce dalla necessità del Vaticano di avere accesso ai sistemi di pagamento dell'area euro, accesso che otterrà nel 2009 dalla convenzione stipulata direttamente con l'Unione, la quale obbliga la Santa Sede a rivedere interamente il proprio sistema finanziario.

L'Europa, in sostanza, tramite il passaggio all'euro ha imposto degli standard obbligatori di trasparenza allo Stato della Città del Vaticano, forzandolo a rispettare norme per le entrate e per le uscite di denaro; questo ha portato alla nascita di istituti di controllo finanziario interni al vaticano, nonché ad una scrupolosa attività di controllo effettuata direttamente dall'Unione Europea.

Anche in questo la collaborazione risulta fondamentale: il Vaticano, attraverso l'ingresso nel sistema monetario guadagna in agevolazioni per quanto riguarda gli scambi internazionali con i Paesi facenti parte del sistema; l'Unione Europea, dal canto suo, trova nel Papa un alleato perfetto per portare avanti la propria campagna sui diritti umani, e nello specifico risolvere le situazioni di crisi in maniera pacifica, evitando conflitti che possano tramutarsi in vere e proprie guerre.

Dando uno sguardo al futuro ci si può domandare se, in un mondo che guarda sempre più avanti, un'istituzione molto antica come quella del Vaticano riuscirà a mantenere la sua collocazione, (nel 2019, ben 500.000 fedeli hanno abbandonato la Chiesa Cattolica), se avrà ancora un'influenza e un potere così elevato sulle istituzioni e le persone che le compongono, o se la mancanza di innovazione al suo interno porterà la Santa Sede verso un inevitabile declino.

Ringraziamenti

Al termine di questo mio infinito percorso, mi sembra doveroso fare alcuni ringraziamenti a chi in questi anni mi ha sempre supportato e sopportato.

Il primo ringraziamento va a mia madre e mio padre, grazie per aver sempre creduto in me nonostante le difficoltà e le tante notti in bianco passate a preoccuparvi per me, vi devo tutto!

A mio fratello, Matteo, da sempre mio punto di riferimento, ho avuto la fortuna di crescere avendoti come esempio, rubando sempre qualcosa con l'occhio (soprattutto come laurearsi in tempo...) per diventare un po' più come te.

A Meri, "mi moglie", non basterebbero tutte le pagine di questa tesi per dirti quanto fortunato sono ad avere una persona come te al mio fianco, e per ringraziarti per ogni ora, giorno e settimana spesa ad aiutarmi, nonostante il mio atteggiamento poco propositivo. Non hai mai mollato con me e spero oggi di renderti un pizzico più orgogliosa.

A Elena, un pezzo gigante di questa laurea è merito tuo, grazie per l'aiuto e soprattutto per essere una delle persone più capaci, solari, intelligenti (mille altri aggettivi che non scriverò sennò poi ti esalti) che conosco.

Ai miei amici, i miei fratelli, compagni di vita, di viaggio, di stadio, di gioie e di tristezze, un ringraziamento speciale ad ognuno di voi: A Mat, sempre al mio fianco in ogni momento, con lealtà, spensieratezza, follia, intraprendenza e tante risate, mai avrei potuto chiedere un amico migliore; A Pellino, la disoccupazione ti ha dato un bel mestiere, anche da lontano trasmetti sempre la tua energia, ritorneremo; A Tom, che dire, Albert Einstein nel corpo di Bilbo Baggins, grazie per la tua imprevedibilità e per avermi aperto le porte di casa tua in tante giornate di studio (poco) e divertimento; A Sicio, occhi e orecchie del gruppo, grazie per avermi sempre ascoltato, per essere sempre disponibile, per essere un vero amico. A Lombo, mostro, il Don Fottor, la tua genialità e la tua pazzia hanno arricchito tanti ricordi, grazie, sei unico; A Poppo, maestro di tranquillità e di stile di vita, nonché compagno di università, le nostre canzoni riecheggeranno per sempre nei corridoi della LUISS; A Ermelindo, tante scorribande e qualche discussione, ma da sempre come un fratello minore per me; A Giulio, quante chiacchierate insieme Giù, ho imparato tanto da ognuna di esse; A Granny, persona carismatica ed estremamente intelligente, tanta battaglia insieme in campo, e un'emozione indimenticabile insieme sugli spalti.

A Chicco e Lallo, insieme dal primo giorno, grazie per ogni momento di questi 25 anni passati insieme.

L'ultimo ringraziamento va ai miei nonni, Rosa, Caterina, Gioacchino e Sergio, e in particolare a mio zio Maurizio, spero di avervi reso fieri.

Bibliografia

- A. PERRONE, *Il motu proprio di Benedetto XVI per la prevenzione del riciclaggio*, cit., p. 392, articolo pubblicato in "Credere Oggi", XXXI, volume 184, numero 4.
- Art.3 della Convenzione Monetaria italo-vaticana del 2 agosto 1930
- Art. 10 della Convenzione italo-vaticana
- BENEDETTO XVI, *Lett. Enc. Caritas in Veritate*, 29 giugno 2009
- Bollettino Sala Stampa della Santa Sede, Comunicazione: Il Santo Padre approva le raccomandazioni per il futuro dello IOR*, Città del Vaticano 07 aprile 2014
- Cadorna R., *La liberazione di Roma nell'anno 1870 ed il plebiscito*, Torino, Roux Frassati &C. editori, 1898
- Can. 1274 in *Codice di Diritto Canonico, Libro V, I beni temporali della Chiesa, Titolo II, L'amministrazione dei Beni*
- Cardia C., *Accordo Italia-Santa Sede Garanzia di vera laicità*, in *Avvenire*, 18 febbraio 2014;
- Cardia C., *Otto per mille e offerte deducibili*, in Bolgiani I., *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L'esperienza di un ventennio (1985-2005)*, Bologna, Il Mulino, 2007;
- Carocci G., *Storia d'Italia dall'Unità ad oggi*, Bologna, Il Mulino, 1975
- C. M. Fabris, *La riforma vaticana delle norme sulla prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2012, p. 387.
- Comunicato della sala stampa della Santa Sede: L'AIF vaticana nel gruppo EGMONT*, Città del Vaticano, 3 luglio 2013
- Codice di diritto canonico, Libro V I beni temporali della chiesa, Titolo II L'amministrazione dei Beni*
- Consorti P., *Economia, Diritto Pubblico e Religione*, in Pellegrini M. (a cura di), *Corso di Diritto Pubblico dell'Economia*, Padova, CEDAM, 2016
- Consorti P., *Il Vaticano e l'Europa: fra euro e IOR. Un passo avanti e uno indietro*, in *Politica del Diritto*, Bologna, Il Mulino, 4 Dicembre 2011;
- Consorti P., *La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli istituti per il sostentamento*, Torino, Giappichelli, 2000;
- D'Amelio G., *Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867*, Milano, Giuffrè, 1961;
- Di Fiore G., *Controstoria dell'Unità d'Italia. Fatti e misfatti del risorgimento*, RCS Libri S.p.A., Milano, 2007;
- Durisotto D., *I rapporti internazionali dello Stato Città del Vaticano alla luce degli interventi normativi in materia finanziaria*, *Rivista telematica* (www.statoechurchiese.it), n. 24 del 2017;
- Durisotto D., *Euro e Stato Città del Vaticano. I Rapporti di valutazione e di avanzamento*

L'Huffington Post Italia, *Ior: Papa Francesco nomina una commissione referente per riformare la Banca Vaticana*, 26 giugno 2013

LEGGE sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa.

MONEYVAL e la riforma della legge sulla prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, OSSERVATORIO COSTITUZIONALE, aprile 2014;

Nota della Sala Stampa della Santa Sede a proposito del Secondo Rapporto Periodico di Moneyval: alcuni elementi utili, Città del Vaticano, 15 dicembre 2015

Fonzi F., *I cattolici e la società italiana dopo l'unità*, Roma, Editrice Studium, 1953;

L'Huffington Post Italia, *Ior: Papa Francesco nomina una commissione referente per riformare la Banca Vaticana*, 26 giugno 2013

PAPA FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" circa alcune competenze in materia economico – finanziaria*, Città del Vaticano 2020

PAPA FRANCESCO, *Chirografo del Santo Padre Francesco per l'istituzione di una Pontificia commissione referente sull'Istituto per le Opere di Religione*, Città del Vaticano 2013;

Pellegrini M., *Corso di Diritto Pubblico dell'Economia*, Padova, CEDAM, 2016;

Perrone A., *Il motu proprio di Benedetto XVI per la prevenzione del riciclaggio*, in *Credere Oggi*, XXXI, volume 184, numero 4 Padova, Edizioni Messaggero, 2011;

Rosario R., *Vita di Cavour*, Laterza, Bari, 2004;

Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione, art 2, 2019

Vecchi F., *Il denaro di Pietro. Forme canoniche e dinamiche finanziarie per la carità del papa*, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore, 2019

Vecchi F., *L'affievolimento di sovranità dello Stato Città del Vaticano per assorbimento nell'area monetaria dell'euro*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2002;

Villari R., *Storia contemporanea*, Roma, Laterza, 1971;

Sitografia

Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica:

https://www.vatican.va/roman_curia/uffici/apsa/index_it.htm

Agenzia delle Entrate – 8 Per Mille:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scelte-dell-8-5-e-2-per-mille-dell-irpef-2020/8-per-mille>

Asif - autorità di supervisione e informazione finanziaria

<https://www.aif.va/ita/Home.aspx>

Dipartimento delle Finanze - Analisi statistiche - Otto per mille - Serie storiche:

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/stat_8xMilleSerie/index.php?&req_classe=01

Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali:

<http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/ottoxmille.html>

Ior, Abril y Castelló presidente della Commissione vigilanza

<https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2014/03/04/news/ior-abril-y-castello-presidente-della-commissione-vigilanza-1.35773313>

L'Otto per Mille: Origini Storiche. Evoluzione Giuridica. Come funziona:

http://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/Otto_per_mille.pdf

Lettera Enciclica Caritas in Veritate, 29 giugno 2009 BENEDETTO XVI:

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html

Scelte dell'8, 5 e 2 per mille dell'irpef 2020, 2020:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scelte-dell-8-5-e-2-per-mille-dell-irpef-2020/8-per-mille>

Stato della Città del Vaticano – Convenzione Monetaria:

<https://www.vaticanstate.va/it/servizi/numismatica/convenzione-monetaria.html>

Storia

dello

IOR

<http://www.ior.va/content/ior/it/cos-e-lo-ior.html>

Trasferita all'APSA la gestione di fondi e immobili della Segreteria di Stato:

<https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-12/apsa-motu-proprio-papa-gestione-fondi-immobili-segreteria-stato.html>

